



SETTORE AFFARI GENERALI PERSONALE E DEMOGRAFIA

- UFFICIO PERSONALE -

**CAPITOLATO D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Profili Professionali
- Art. 3 – Durata dell'appalto
- Art. 4 – Importo dell'appalto
- Art. 5 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 6 – Trattamento retributivo orario
- Art. 7 - Festività
- Art. 8 – Modalità di espletamento del servizio
- Art. 9 – Clausola sociale
- Art. 10- Obblighi dell'appaltatore
- Art. 11- Obblighi del comune
- Art. 12- Norme operative di sicurezza
- Art. 13 – Modalità dei pagamenti
- Art. 14 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 15 – Cauzione definitiva
- Art. 16 – Subappalto
- Art. 17 – Penalità
- Art. 18 – Risoluzione del contratto
- Art. 19 - Riservatezza – trattamento dei dati personali
- Art. 20 – Foro competente
- Art. 21 - Norme finali

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha ad oggetto l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoratori a termine in favore del Comune di Casale Monferrato.

Il servizio di somministrazione di lavoro comprende le attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione e gestione amministrativa del personale secondo le modalità e le esigenze espresse dai Responsabili dei servizi.

Art. 2 - PROFILI PROFESSIONALI

Il Comune di Casale Monferrato è interessato al servizio di fornitura dei seguenti profili professionali, appartenenti alle Aree previste dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali e secondo la nuova riclassificazione del personale dell'Ente approvata con determinazione dirigenziale n. 380 del 31/03/2023:

Area	Profilo
OPERATORI ESPERTI	<ul style="list-style-type: none">• Operatore amministrativo• Operatore tecnico manutentivo (in grado di utilizzare macchine operatrici complesse).
ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none">• Geometra• Istruttore amministrativo contabile
FUNZIONARI	<ul style="list-style-type: none">• Funzionario amministrativo• Funzionario contabile• Funzionario tecnico• Assistente sociale• Educatore (es. asili nido)

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Ente committente si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza anche nelle more di stipula del contratto.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto del servizio in argomento, per la durata di anni due decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, è di **€ 193.550,00** IVA esclusa.

Detto importo ha carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il reale valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

Il servizio verrà infatti erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora il servizio richiesto sia inferiore al valore posto a base di gara. L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo per il Committente.

Ai sensi della vigente normativa non è prevista la redazione del DUVRI in riferimento all'oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi di interferenza sono pari a zero.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Il Disciplinare di gara fornirà ogni indicazione sui punteggi previsti per l'offerta tecnico/qualitativa e per l'offerta economica, e sui criteri e parametri adottati per l'attribuzione dei relativi punteggi.

L'offerta economica sarà espressa mediante un moltiplicatore unico da applicare alla retribuzione lorda oraria composta da:

- a) stipendio tabellare,
- b) indennità di comparto,
- c) eventuale indennità qualifica,
- d) indennità di vacanza contrattuale,
- e) 13^a mensilità,

così come prevista dal Contratto Collettivo di lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali, per le Aree e i profili professionali oggetto della somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il moltiplicatore offerto sul prezzo a base di gara sarà valido per tutte le Aree indicate nel capitolato d'appalto e dovrà essere il medesimo per tutti i profili rientranti nella stessa Area tra quelle oggetto del servizio di somministrazione di lavoro, a prescindere dalla posizione assicurativa territoriale – PAT – prevista per il profilo professionale, nonché valido per l'intero periodo contrattuale.

Per le modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al Disciplinare di gara.

ART. 6 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ORARIO

Per il servizio oggetto dell'appalto, il Comune si obbliga a corrispondere all' Appaltatore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione, per ogni Area, del moltiplicatore offerto in sede di gara, alla retribuzione lorda oraria prevista dal Contratto collettivo di lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali, IVA inclusa, come specificata nella seguente tabella:

Area	Profilo	Retribuzione lorda oraria
OPERATORI ESPERTI	<ul style="list-style-type: none">• Operatore amministrativo• Operatore tecnico manutentivo (in	€ 11,32

	grado di utilizzare macchine operatrici complesse).	
ISTRUTTORI	<ul style="list-style-type: none"> • Geometra • Istruttore amministrativo contabile 	€ 12,74
FUNZIONARI	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionario amministrativo • Funzionario contabile • Funzionario tecnico • Assistente sociale • Educatore (es. asili nido) 	€ 13,83

Nel caso in cui, durante l'erogazione del servizio, si verificano rinnovi del CCNL del Comparto Funzioni Locali, l'Appaltatore aggiornerà in base alle nuove disposizioni contrattuali le retribuzioni lorde orarie indicate nel presente capitolato d'appalto, fermo restando il moltiplicatore offerto.

Il Comune provvederà a liquidare gli arretrati retributivi, comprensivi dei ratei, al lordo dei soli oneri previdenziali, assistenziali e trattamento di fine rapporto previsti a carico dell'Appaltatore, a seguito della certificazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'Appaltatore ai lavoratori interessati.

Il moltiplicatore offerto è valido per tutte le categorie oggetto del servizio di somministrazione di lavoro e per tutti i profili rientranti nella stessa categoria, nonché valido per l'intero periodo contrattuale.

Il prezzo orario applicato per ciascuna categoria (costo orario lordo X moltiplicatore), IVA inclusa, dovrà pertanto comprendere i seguenti elementi:

costo orario lordo:

- stipendio tabellare;
- indennità comparto;
- indennità qualifica (ove prevista);
- indennità vacanza contrattuale;
- 13^a mensilità;

moltiplicatore:

- monetizzazione permessi sindacali;
- oneri contributivi assistenziali, previdenziali (compreso INAIL) e trattamento di fine rapporto;
- monetizzazione ferie ed ex festività;
- corrispettivo complessivo per il servizio, comprensivo anche di IVA.

Gli elementi del costo orario lordo e del moltiplicatore esauriscono e comprendono ogni voce di costo dovuta.

ART. 7 - FESTIVITA'

Fermo restando il diritto dei lavoratori temporanei alla parità di trattamento giuridico - retributivo dei lavoratori dipendenti del Comune, di pari mansioni, le festività ricadenti nel periodo di utilizzo verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

ART. 8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a termine dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato d'appalto, nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Il Comune procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato all'art. 3, alla richiesta delle singole forniture di somministrazione di lavoro all'Appaltatore, tramite apposita scheda di richiesta, firmata dal Dirigente o

dal Responsabile della Struttura richiedente o da un suo delegato;

Il Comune dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore temporaneo con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate via e - mail:

- descrizione della professionalità richiesta, Area corrispondente, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - sede di lavoro;
 - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del Comune inquadrati nel medesimo profilo.
2. L'attività del lavoratore presso il Comune è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili; i prestatori di lavoro dovranno essere in possesso delle qualifiche di studio pertinenti al profilo professionale richiesto e dovranno essere già istruiti e formati in relazione alle competenze da svolgere e all'area di inquadramento; essi dovranno rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti il servizio assegnato, attenendosi a quanto indicato nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casale Monferrato, reperibili sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina "Amministrazione Trasparente";
 3. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L per i lavoratori dipendenti appartenenti alla medesima Area, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali successive;
 4. La contribuzione previdenziale, assistenziale e del trattamento di fine rapporto sono quelle previste per i dipendenti delle agenzie per il lavoro;
 5. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornita;
 6. L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a mettere a disposizione l'accantonamento del fondo di FormaTemp per erogare, a favore dell'Ente, formazione professionale o *on the job*;
 7. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire massima tempestività nella messa a disposizione del personale richiesto e nelle eventuali sostituzioni. Il personale dovrà comunque prendere servizio entro un tempo massimo di 24 ore dalla richiesta.

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico aggiudicatario e con le esigenze tecniche/organizzative e di manodopera previste nel contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante presso il Comune di Casale Monferrato alle dipendenze dell'operatore uscente, per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, come previsto dall'art 57 del D. Lgs. 36/2023.

Compatibilmente con i disposti legislativi, si applicano pertanto a dette unità già utilizzate le disposizioni previste dall'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.

ART. 10- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna:

- a) al pagamento diretto dei lavoratori temporanei mensilmente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- b) a fornire, su richiesta del Comune, copia della documentazione attestante la regolarità

dell'inquadramento dei lavoratori, della retribuzione e della contribuzione versata in esecuzione del presente contratto, con cadenza mensile, con le modalità che verranno concordate a seguito dell'aggiudicazione;

c) a dare immediata comunicazione al Comune dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo con il minor tempo possibile come offerto in sede di gara, su richiesta dell'Ente stesso. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela, al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione pattuita, a carico della Agenzia di lavoro aggiudicataria.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

a. Comunicare all'Appaltatore gli estremi del C.C.N.L. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

b. Comunicare all'Appaltatore la modifica del compenso spettante nel caso in cui dovesse adibire il lavoratore temporaneo a mansioni superiori;

Il lavoratore temporaneo ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 12 - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Il Comune nelle sue sedi operative è Ente obbligato ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

I rapporti tra il Comune e l'Appaltatore saranno regolati dal D.Lgs. 81/2008 per le responsabilità dei singoli datori di lavoro.

L'Appaltatore deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale che i prestatori svolgeranno presso il Comune e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune osserva altresì, nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Resterà a carico del Comune la sorveglianza sanitaria per le mansioni che ne prevedono l'obbligo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 13 - MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il Comune corrisponderà all'Appaltatore unicamente il prezzo orario (retribuzione lorda oraria X moltiplicatore offerto, inclusa IVA) per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori.

Sono a carico dell'Appaltatore ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori stessi.

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

Il pagamento avverrà previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, verifica della documentazione attestante la regolarità dell'inquadramento dei lavoratori, della retribuzione e della contribuzione versata

dalla ditta, con cadenza mensile.

Le suddette condizioni prevalgono su qualunque altro termine di pagamento in uso presso il fornitore o comunque indicato in fattura dallo stesso.

ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dal somministratore, come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui al successivo art. 117.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Ai sensi del c. 1 art. 119 D.Lgs. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I concorrenti devono indicare, all'atto dell'offerta le prestazioni che intendono subappaltare o affidare in cottimo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - PENALITA'

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, il Comune applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo Pec, nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di € 10.000,00) nelle ipotesi di seguito specificate:

1. Mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;

2. Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.

Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Al fine dell'applicazione delle penali, l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione.

Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'Appaltatore non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate.

La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all'Appaltatore.

Il Comune, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo; in tal caso, l'Appaltatore si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata, entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- omessa sostituzione del lavoratore nei casi e termini previsti;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art.7 in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- grave inadempimento;
- grave negligenza nell'esecuzione;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- applicazione di quattro penali.

In tali casi il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, che intende procedere alla risoluzione contrattuale, e sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore di lavoro solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della cauzione definitiva.

Il Comune, per il pagamento di quanto dovuto, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, il Comune potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Appaltatore fino a concorrenza.

ART. 19 – RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato. In tal senso l'Appaltatore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso), i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale.

ART. 20- FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto, il foro competente sarà individuato ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile.

ART. 21 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato d'appalto si fa riferimento a quanto previsto negli atti di gara e alle norme di legge in vigore in particolare il D.Lgs. 276/2003, il D.Lgs. 81/2015 e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e servizi.